



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO
E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DI
PROFESSORI E DI RICERCATORI E PER IL
CONFERIMENTO DEGLI ASSEGGNI DI RICERCA
DI CUI ALL'ART. 22, L. 240/2010**

Emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, e da ultimo
modificato con D.R. n. 893 del 1 dicembre 2020



INDICE

Art. 1 – Finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria	3
Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	4
Capo I – Procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia	4
Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata	4
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive	5
Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione	5
Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature	6
Art. 8 – Termine della procedura di valutazione	6
Art. 9 – Delibera di chiamata	6
Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro	6
Art. 11 – Norme transitorie e finali	6
Capo II – Procedure per la chiamata diretta nei ruoli dei professori e dei ricercatori	7
Art. 12 – Finalità	7
Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro	7
Art. 14 – Destinatari delle chiamate	7
Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta	7
Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili	8
Art. 17 – Norme transitorie e finali	8
Capo III – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori senior	8
Art. 18 – Finalità	8
Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro	9
Art. 20 – Tipologia e durata	9
Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa	9
Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa	9
Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici	10
Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa	10
Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa	11
Art. 26 – Delibera di chiamata	11
Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento	11
Art. 28 – Trattamento economico	12
Art. 29 – Regime di Incompatibilità	12
Art. 30 – Norme transitorie e finali	12
Capo IV – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori post-doc	13
Art. 31 – Finalità	13
Art. 32 – Natura del rapporto di lavoro	13
Art. 33 – Tipologia e durata	13
Art. 34 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa	13
Art. 35 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa	14
Art. 36 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici	14
Art. 37 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa	14
Art. 38 – Termine della procedura di valutazione comparativa	15
Art. 39 – Delibera di chiamata	15
Art. 40 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento	15
Art. 41 – Proroga dei contratti di ricercatore post-doc	16
Art. 42 – Trattamento economico	16
Art. 43 – Regime di Incompatibilità	16
Art. 44 – Norme transitorie e finali	17
Capo V – Procedure per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010	17
Art. 45 - Definizione	17
Art. 46 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca	17
Art. 47 - Requisiti dei candidati	18
Art. 48 - Modalità di selezione	18
Art. 49 - Contratto	18
Art. 50 - Importo dell'assegno	18



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

Art. 51 - Durata e rinnovi.....	19
Art. 52 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa.....	19
Art. 53 - Divieto di cumulo.....	19
Art. 54 - Incompatibilità.....	19
Art. 55 - Risoluzione del rapporto.....	20
Capo VI – Procedure valutative di progressione di carriera.....	20
Art. 56 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore senior di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.....	20
Art. 57 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.....	20
Art. 58 – Valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia.....	21
Art. 59 – Norme transitorie e finali.....	21

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle indicazioni comunitarie, le procedure di reclutamento e di progressione di carriera di professori e di ricercatori e di conferimento degli assegni di ricerca.
2. L'Università degli Studi di Trento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, attiva procedimenti per:
 - a) (Capo I) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010;
 - b) (Capo II) il reclutamento mediante chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011;
 - c) (Capo III) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010;
 - d) (Capo IV) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010;
 - e) (Capo V) il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
 - f) (Capo VI) la chiamata, previa positiva valutazione, dei seguenti soggetti in servizio presso l'Ateneo, a condizione che gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010:
 - f1) i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010;
 - f2) i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Il Consiglio di amministrazione delibera le risorse disponibili per la programmazione, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
2. Le strutture accademiche, per l'attivazione delle procedure di chiamata di cui al presente Regolamento, utilizzano le risorse a loro assegnate dal Senato accademico, coerentemente con la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e con il piano strategico pluriennale di Ateneo.
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle chiamate di cui al comma 2, lettera f1) dell'art. 1, in caso di esito positivo della prevista procedura di valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010.
4. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola almeno un quinto delle risorse disponibili per posti di professore di ruolo alla chiamata in qualità di professore di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
5. Fino al 31 dicembre 2021, l'Ateneo può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 2,



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

lettera f2) dell'art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2022, l'Ateneo può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 2, lettera f1) dell'art. 1.

6. In aggiunta alle risorse deliberate dal Consiglio di amministrazione per la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e di ricercatori possono essere:
 - a) a totale o parziale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per professori e ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto nel caso di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010;
 - b) a totale o parziale carico dei fondi nella disponibilità delle strutture accademiche;
 - c) finanziati esplicitamente, all'interno dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca adottato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento previa intesa con l'Università degli Studi di Trento, attraverso la quota programmatica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, al fine dell'attuazione dei programmi di sviluppo ivi inclusi.

Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere

1. Il Senato accademico, nelle materie riguardanti il reclutamento e lo sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento.

Capo I – Procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata

1. La proposta di attivazione della procedura di chiamata di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche, specificando:
 - a) la fascia alla quale si riferisce la procedura (prima o seconda fascia);
 - b) il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; ed eventualmente indicando:
 - c) il numero massimo di pubblicazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
 - d) la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - e) la tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto;
 - f) i titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura accademica, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica:
 - a) il numero dei posti messi a concorso e la relativa fascia;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la struttura accademica di afferenza e la sede prevalente di lavoro;
 - d) le funzioni, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - e) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - f) i criteri specifici di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi e le modalità di selezione, che possono comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica, qualora i candidati non rivestano la qualifica di professore;



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

- g) l'eventuale richiesta di adeguata conoscenza di una lingua straniera e le modalità di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - h) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
 - i) l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando;
 - j) gli eventuali titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno.
6. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura selettiva;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente Capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Capo può essere riservata a candidati esterni all'Ateneo come definiti dall'art. 18, comma 4, L. 240/10, nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.

Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due membri sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un membro è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.



Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 6 procede alla valutazione comparativa delle candidature in relazione ai criteri di valutazione indicati nel bando e senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica (ivi inclusa la prova didattica eventualmente prevista dal bando);
 - d) conoscenza di una lingua straniera, qualora richiesta dal bando.
2. Le eventuali prove didattiche, nei confronti dei candidati che non rivestono la qualifica di professore, e di accertamento della conoscenza della lingua straniera sono svolte in seduta pubblica. È facoltà della Commissione prevedere che la prova didattica sia svolta nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando: nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.

Art. 8 – Termine della procedura di valutazione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 6.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul portale di Ateneo.

Art. 9 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, delibera di procedere o meno alla chiamata di uno dei candidati o, in caso di più posti, di un numero di candidati fino al numero dei posti banditi, tra i candidati individuati dalla Commissione, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche con riferimento all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.

Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro

1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'Università degli Studi di Trento procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della L. 240/2010.

Art. 11 – Norme transitorie e finali



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della L. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla L. 210/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 10, della L. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della L. 210/98 si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

Capo II – Procedure per la chiamata diretta nei ruoli dei professori e dei ricercatori

Art. 12 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento mediante chiamata diretta in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011, e dell'art. 17, comma 125, della L. 127/1997.
2. Sulla base delle risorse disponibili deliberate dal Consiglio di amministrazione e delle ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 6, l'Ateneo utilizza l'istituto della chiamata diretta per realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) l'attrazione di studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica ritenute strategiche;
 - b) il reclutamento di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.

Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di:
 - a) rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico a tempo indeterminato come professori di prima e seconda fascia;
 - b) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi come ricercatori di cui al comma 3, lettere a) e b) del citato art. 24.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali vigenti in materia e, in particolare, a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 14 – Destinatari delle chiamate

1. Destinatari di chiamata diretta ai sensi del presente Capo sono:
 - a) studiosi che ricoprono presso università straniere qualifica analoga a quella di professore di prima o seconda fascia ovvero di ricercatore;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.
2. Non possono essere destinatari di chiamata diretta coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta

1. Il Consiglio della struttura accademica identifica il possibile destinatario di chiamata diretta e ne propone la chiamata, in uno specifico ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, al Senato accademico, il quale verifica la coerenza della proposta con la programmazione e la disponibilità delle risorse necessarie. La proposta di chiamata diretta di ricercatori è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia.
2. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la proposta di chiamata dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà.
3. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, su richiesta del Senato accademico, individua tre referee, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Trento, che sono chiamati a valutare l'idoneità del profilo dello studioso nel ruolo, settore concorsuale e settore scientifico



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

disciplinare richiesti. Non si richiede il parere dei referee nel caso di chiamate dirette di vincitori di progetti attribuiti dall'European Research Council.

4. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime un motivato parere sulla proposta di chiamata, tenuto conto dei referaggi pervenuti.
5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo dello studioso, si esprime sulla proposta di chiamata.
6. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio, nei confronti dei professori di prima e seconda fascia, ovvero una eventuale integrazione stipendiale rispetto al trattamento base, nei confronti dei ricercatori, attribuita ai sensi del successivo art. 29, comma 3, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito effettuate dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili

1. Nel caso di chiamata diretta di soggetti che ricoprono presso università straniere una qualifica analoga a quella di professore di prima fascia, di seconda fascia ovvero di ricercatore, l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano è effettuata dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010. Il Comitato si esprime sulla base del ruolo e delle mansioni svolte all'estero dal candidato e della durata del periodo in cui esse sono state svolte. Con riferimento alla nomina a ricercatore, il Comitato verifica altresì che i candidati siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 22 e dall'art. 36.
2. Nel caso di chiamata diretta di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta la proposta di chiamata tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche del contratto di ricerca, accertate ove necessario tramite richieste specifiche a referee o a rappresentanti ufficiali degli enti che hanno erogato il contratto, a condizione che i contratti siano di durata almeno triennale e non conclusi da più di tre anni.
3. Nel caso di chiamata diretta di docenti o ricercatori dell'Università degli Studi di Trento che, collocati in posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di congedo ai sensi delle vigenti normative, rivestono un ruolo accademico analogo a quello di professore di prima o seconda fascia presso università straniere, la proposta di chiamata è possibile solo nei confronti di studiosi che abbiano maturato almeno tre anni continuativi di permanenza nella posizione ricoperta presso l'Università straniera.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il reclutamento per chiamata diretta ai sensi del presente Capo è ammissibile fino alla misura del 50% dei posti in organico.
2. L'Ateneo può formulare specifiche proposte di chiamata ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. n. 230/2005 e successive modifiche, in particolare nei confronti di:
 - a) studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del MIUR e non assimilabili a contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca da almeno un triennio che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni di ricerca estere;sottoponendo al MIUR la proposta di chiamata al fine del rilascio del previsto nulla osta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, commi 1, 2 e 5.
Qualora il MIUR conceda il nulla osta alla nomina, si procede alla medesima senza espressione del parere di cui all'art. 15, comma 4.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Capo III – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori senior

Art. 18 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010.



Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 20 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale, denominato "ricercatore senior", tramite la stipula di contratti, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 22. I titolari dei presenti contratti, nel terzo anno di contratto, sono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto previsto dal successivo art. 56.

Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, nonché i criteri a cui si attiene la Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la conduzione dell'attività di ricerca.
6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 24 del presente Capo.
8. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di ricercatore senior di cui al presente Capo candidati di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della L. 240/2010, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi di:
 - a) contratti di ricercatore post-doc di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo; oppure
 - b) contratti di cui all'art. 1, comma 14, della L. 230/2005; oppure



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

c) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/1997, e successive modificazioni, o assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/1989, oppure

d) analoghi contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi prestati nelle tipologie a), b), c) e d) possono essere cumulati.

2. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i candidati i quali hanno in essere o sono stati titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due membri sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un membro è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta:
 - a) l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca;
 - b) l'analogia dei "contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri" ai contratti, assegni o borse di cui alle tipologie a), b) e c) elencate all'art. 22, comma 1 del presente Regolamento, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
7. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli - ivi comprese tre lettere di presentazione sottoscritte da altrettanti esperti a scelta dei candidati - sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.
3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A conclusione dei lavori, la Commissione indica non più di tre candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando.
La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 21, comma 7, del presente Regolamento.
4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
 - a) i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
 - b) le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 23.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 26 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata di uno dei rimanenti idonei.

Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di ricercatore senior possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.

3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.

Art. 28 – Trattamento economico

1. Per i titolari dei contratti di ricercatore senior, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, elevato in misura pari al 30%.
2. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
3. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.

Art. 29 – Regime di Incompatibilità

1. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I titolari di contratti di cui al presente Capo possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture di afferenza.
4. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

1. Il servizio svolto ai sensi del presente Capo è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980.
2. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 con soggetti di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali:
 - a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;oppure:



- b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Capo IV – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori post-doc

Art. 31 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010.

Art. 32 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 33 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale, denominato "ricercatore post-doc", tramite la stipula di contratti, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo quanto previsto dal successivo art. 41.

Art. 34 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, nonché i criteri a cui si attiene la Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando. Nel caso di contratti di ricercatore di cui al presente Capo, può essere prevista l'afferenza anche esclusiva del titolare del contratto a un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la conduzione dell'attività di ricerca.
6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 37 del presente Capo.
8. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 35 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di ricercatore post-doc di cui al presente Capo candidati di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i candidati i quali hanno in essere o sono stati titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Art. 36 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. I tre membri sono indicati dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura tramite delibera assunta in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, attestante il rispetto dei criteri per la scelta dei commissari definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la struttura accademica attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.
7. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 37 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.
3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A conclusione dei lavori, la Commissione indica non più di due candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando.
La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 21, comma 7, del presente Regolamento.
4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
 - a) i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
 - b) le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 38 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 6.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 39 – Delibera di chiamata

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso eventualmente afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.
4. Qualora il candidato identificato dalla deliberazione di cui al precedente comma 2 rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata del rimanente idoneo.

Art. 40 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di ricercatore post-doc possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.

3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.
4. Nel caso di contratti di cui al presente Capo, attivati ai sensi dell'art. 2, comma 6, il titolare dello stesso può essere esonerato dall'obbligo di attività didattica frontale o equivalente. Qualora esonerato, il ricercatore non può essere autorizzato a partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica, di cui all'art. 23 della L. 240/2010, di cui al successivo art. 43, comma 4.

Art. 41 – Proroga dei contratti di ricercatore post-doc

1. I contratti di ricercatore post-doc possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte.
2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio della struttura accademica interessata può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio della struttura accademica interessata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR emanato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere. Nel caso in cui il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere non accolga la proposta, il Senato accademico è chiamato a deliberare in merito all'eventuale proroga.

Art. 42 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di ricercatore post-doc è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
3. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
4. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.

Art. 43 – Regime di Incompatibilità

1. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I titolari di contratti di cui al presente Capo possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture di afferenza.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

4. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 44 – Norme transitorie e finali

1. Il servizio svolto ai sensi del presente Capo è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980.
2. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 con soggetti di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, i quali:
 - a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;
 - oppure:
 - b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Capo V – Procedure per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

Art. 45 - Definizione

1. Ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, l'Università eroga gli "assegni di ricerca" con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

Art. 46 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca

1. La richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica da un professore o ricercatore, interno alla struttura stessa, che sia responsabile del programma su cui sarà attivato l'assegno e che svolgerà la funzione di tutor dell'assegnista.
2. L'organo competente della struttura accademica interessata delibera l'attivazione di assegni di ricerca attraverso due modalità:
 - a) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti;
 - b) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, che preveda la presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Per entrambe le tipologie di bando, la richiesta di attivazione deve indicare:
 - a) eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca; possono essere indicati i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
 - b) il professore o ricercatore responsabile interno del programma con funzione di tutor;
 - c) la specificazione della durata del programma (che non deve superare la durata del contratto del tutor);
 - d) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'assegno.
4. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri, che hanno conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, ovvero a studiosi stranieri in possesso di un titolo accademico estero, che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.



Art. 47 - Requisiti dei candidati

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di cui al successivo art. 54 comma 1.
2. Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal bando, può costituire requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Nel caso in cui il bando richieda obbligatoriamente il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, l'assegno sarà qualificato come "assegno di ricerca post-dottorato".

Art. 48 - Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni per la collaborazione ai programmi di ricerca avviene mediante bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nonché su appositi siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.
2. Il bando per l'attivazione di assegni di ricerca deve contenere:
 - a) l'individuazione dell'eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
 - b) la precisazione dell'importo annuo dell'assegno e l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - c) il professore o ricercatore responsabile del programma con funzione di tutor;
 - d) la durata del programma;
 - e) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Dalla data di pubblicazione del bando con le modalità di cui al comma 1, decorrono non meno di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio, anche in videoconferenza.
5. A tal fine il Direttore della struttura accademica che bandisce l'assegno nomina una Commissione composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori. La stessa può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
6. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
7. La Commissione attribuisce un giudizio finale ai candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una o più graduatorie, una per ogni area scientifica d'interesse.
8. Le graduatorie sono pubblicate sul sito dell'Università di Trento e della struttura accademica interessata.
9. L'Ateneo può stipulare un contratto per assegno di ricerca con il vincitore di una selezione svolta, previo assenso dell'Ateneo, presso altri Enti o Organizzazioni oppure svolta nell'ambito dell'ammissione a un corso di dottorato come previsto dal DM n. 45/2013 art. 8, comma 3 e come indicato nei rispettivi bandi.

Art. 49 - Contratto

1. Il candidato o i candidati risultati vincitori stipulano con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010.
2. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. I compiti del titolare dell'assegno sono svolti sotto la direzione del responsabile del programma (tutor).
4. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto di cui al precedente comma 1, il titolare dell'assegno può richiedere al Direttore della struttura accademica di riferimento, previo parere favorevole del proprio tutor, apposita autorizzazione per svolgere attività esterne occasionali o per la frequenza di master universitario, salve le incompatibilità previste per i dottorandi.

Art. 50 - Importo dell'assegno



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

1. Salvo differente indicazione stabilita con apposito decreto ministeriale, l'importo dell'assegno è determinato nel minimo e nel massimo con delibera del Senato accademico, che disciplina altresì l'eventuale graduazione degli aumenti per scaglioni in ragione di determinati requisiti. Su richiesta motivata connessa a convenzioni o programmi europei e internazionali il Senato accademico può concedere la deroga al limite massimo fissato alla retribuzione.
2. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile del programma (tutor).
3. Al termine della ricerca, il titolare dell'assegno è tenuto a redigere una relazione finale, validata dal responsabile (tutor) e approvata dall'organo della struttura accademica, cui spetta la valutazione dell'attività svolta e l'archiviazione della relazione stessa.

Art. 51 - Durata e rinnovi

1. Gli assegni di ricerca possono avere durata compresa tra 1 e 3 anni.
2. L'organo competente della struttura accademica presso cui si svolge la collaborazione può deliberarne il rinnovo, tenendo conto dei risultati conseguiti dal titolare dell'assegno e compatibilmente con la disponibilità finanziaria. I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno. Esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale, i rinnovi degli assegni possono avere durata compresa tra 6 mesi e un anno.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, L. 240/2010, non può comunque essere superiore a 5 anni per gli assegni finanziati da progetti europei e a 4 anni per tutti gli altri assegni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, titolare degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 L. 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 52 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, L. 240/2010.

Art. 53 - Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 54 - Incompatibilità

1. Non può accedere agli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento, il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se a tempo parziale, viene collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
3. Non possono altresì partecipare al bando per l'attribuzione di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità.

Art. 55 - Risoluzione del rapporto

1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal tutor al Direttore della struttura accademica.
2. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni.

Capo VI – Procedure valutative di progressione di carriera

Art. 56 – Valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore senior di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

1. Nel terzo anno di contratto di ricercatore senior di cui al capo III del presente Regolamento, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda le attività di ricerca e di didattica svolte dal titolare nell'ambito del contratto di ricercatore senior di cui al capo III del presente Regolamento. Il titolare del contratto produce al Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. Il Comitato acquisisce il parere espresso su tali attività dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del titolare e da referee esterni a tal fine identificati dallo stesso Comitato. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il titolare ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Art. 57 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

1. Fino al 31 dicembre 2021, il Senato accademico può effettuare la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, L. 240/2010. A tal fine, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere definisce i criteri generali per l'individuazione dei candidati da parte delle strutture accademiche da sottoporre a valutazione.
2. I Consigli delle strutture accademiche, in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, individuano, tenuto conto delle risorse loro assegnate a tale scopo e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento, i candidati proposti per la chiamata, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere ai sensi del comma 1.
3. La delibera di individuazione dei candidati proposti per la chiamata è assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

4. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime, con riferimento alla proposta di chiamata, un motivato parere in merito all'applicazione dei criteri generali di cui al comma 1 nella valutazione dei candidati effettuata dal Consiglio della struttura accademica.
5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo del candidato, delibera in merito alla chiamata del candidato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Art. 58 – Valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia

1. Fino al 31 dicembre 2021, il Senato accademico può effettuare la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, L. 240/2010 per le funzioni di professore di prima fascia. A tal fine, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere definisce i criteri generali per la valutazione dei candidati da parte delle strutture accademiche.
2. I Consigli delle strutture accademiche deliberano, in composizione ristretta ai professori di prima fascia, le proposte di attivazione di posizioni di professore di prima fascia in un particolare settore concorsuale in cui sia presente almeno un abilitato per le funzioni di professore di prima fascia in servizio nell'Ateneo, con eventuale specificazione di un settore scientifico disciplinare.
3. L'attivazione della procedura valutativa è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura accademica, nonché del rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento. Dell'avvio della procedura viene data pubblicità a ogni effetto giuridicamente rilevante tramite avviso rettorale pubblicato sul portale di Ateneo, nonché di regola tramite posta elettronica inviata all'indirizzo istituzionale di Ateneo dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione nel settore concorsuale nel quale è indetta la procedura, come risultanti dalla banca dati MIUR consultata alla data di indizione della medesima. I professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso dell'abilitazione nel settore concorsuale nel quale è indetta la procedura possono presentare domanda di partecipazione entro il termine indicato nell'avviso rettorale, comunque non inferiore a dieci giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale di Ateneo, con le modalità ivi indicate.
4. Le strutture accademiche valutano i candidati sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere ai sensi del comma 1. La valutazione tiene conto dei pareri espressi su tutti i candidati da almeno tre studiosi di riconosciuto valore internazionale che ricoprono la posizione di professore ordinario o equivalente, esperti nelle aree di ricerca dei candidati, designati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere. Il Comitato acquisisce i pareri degli studiosi e li trasmette in forma anonima al Direttore della struttura.
5. La delibera di individuazione del candidato proposto per la chiamata è assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima fascia.
6. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime, con riferimento alla proposta di chiamata, un motivato parere in merito all'applicazione dei criteri generali di cui al comma 1 nella valutazione dei candidati effettuata dal Consiglio della struttura accademica.
7. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo del candidato, delibera in merito alla chiamata del candidato nel ruolo di professore di prima fascia.

Art. 59 – Norme transitorie e finali

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 relativamente alla durata complessiva pari a 4 anni per gli assegni di ricerca non finanziati da progetti europei, fino al 31.12.2021 è possibile rinnovare tali assegni per una durata complessiva pari a 5 anni.
2. Non possono essere destinatari di chiamata ai sensi degli artt. 57 e 58 del presente Regolamento coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. In deroga alla procedura prevista dall'art. 58, commi 2 e 3 del presente Regolamento, le strutture accademiche possono proporre la chiamata diretta nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010, di un professore di seconda fascia o di un ricercatore a tempo



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010

indeterminato dell'Ateneo in possesso di abilitazione scientifica di cui all'art. 16, L. 240/2010 per le funzioni di prima fascia, individuato come comparativamente migliore ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente Regolamento nell'ambito di procedure selettive per la chiamata di professori di prima fascia, indette con decreto rettorale in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento. La proposta di chiamata può essere formulata entro il termine di un anno dalla data della delibera di chiamata in esito alla medesima procedura. La valutazione del candidato proposto per la chiamata viene condotta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58, commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.